

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	BILANCIO
02	BILANCIO D'ESERCIZIO - Utili - dividendi
	FISCALE
03	IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali
04	IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili - Interventi edilizi
06	IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Obblighi dei contribuenti - Variazione dell'imponibile o dell'imposta
	SETTORI PARTICOLARI
07	ASSOCIAZIONI SPORTIVE
09	Leggi In evidenza

BILANCIO D'ESERCIZIO

Utili - dividendi - Proposta di distribuzione di utili - Modificabilità - Conseguenze (Caso Assonime n. 5/2023)

Assonime, nel Caso 5/2023, ha precisato che l'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio può modificare la proposta di destinazione degli utili, collocata nella Nota integrativa, senza che ciò renda necessario né modificare la proposta né riapprovare il bilancio d'esercizio.

Modificabilità della proposta degli amministratori

La delibera di distribuzione dell'utile, pur essendo consequenziale alla delibera di approvazione del bilancio che ne accerta la consistenza, presenta natura autonoma e distinta. L'assemblea è, quindi, chiamata ad adottare due distinte deliberazioni:

- di approvazione del bilancio;
- di distribuzione degli utili.

Dal momento che si ammette, in linea generale, la possibilità di modificare direttamente, da parte dell'assemblea, il progetto di bilancio presentato dagli amministratori (questione comunque non pacifica), si riconosce anche la possibilità di una modifica diretta della loro proposta di delibera sugli utili.

Nelle materie di propria competenza l'assemblea determina autonomamente il contenuto delle relative delibere, che assumono per gli amministratori carattere vincolante. Le proposte degli amministratori possono essere sempre emendate dall'assemblea senza la necessità di un nuovo passaggio in CdA. A quest'organo, infatti, è attribuito il potere di adottare un atto (la proposta) di mera iniziativa rispetto ad un procedimento che riconosce all'assemblea il potere di decisione. Si configura, quindi, un atto iniziale per sua natura soggetto a modifiche.

Conseguenze della modifica

La modifica della proposta di destinazione degli utili - assunta dall'assemblea successivamente all'approvazione del bilancio - non comporta la necessità di modificare l'indicazione contenuta nella Nota integrativa del bilancio destinato alla pubblicazione.

Secondo Assonime tale necessità non solo non sussiste ma darebbe luogo ad un comportamento errato.

La proposta degli amministratori sulla destinazione degli utili contenuta nella Nota integrativa, infatti, presenta la sola funzione di avviare la sequenza procedimentale volta alla destinazione dell'utile definendo l'oggetto della delibera assembleare. Questa indicazione ha una funzione meramente informativa in ordine alla proposta degli amministratori in materia.

Proprio perché si tratta di una proposta rispetto a una decisione di competenza dell'assemblea, essa non deve, poi, necessariamente rispecchiare il contenuto finale della deliberazione di competenza assembleare.

Nel caso in cui l'assemblea modifichi la proposta del CdA, quindi, la Nota integrativa non deve essere modificata perché l'informazione in essa contenuta è diretta a rendere conoscibile la proposta iniziale del CdA, come cristallizzata al momento della presentazione del progetto di bilancio, e non la decisione finale assunta dall'assemblea, che deve essere desunta dallo specifico punto del verbale dell'assemblea che adotta la delibera.

Né, tanto meno, nel caso in cui l'assemblea approvi una destinazione dell'utile diversa da quella proposta dagli amministratori nella Nota integrativa, il bilancio d'esercizio, che contiene la proposta (non accolta) di destinazione dell'utile, deve essere nuovamente sottoposto ad approvazione da parte dell'assemblea.

art. 2433 c.c.

Il Quotidiano del Commercialista del 8.9.2023 - "L'assemblea modifica la proposta del CdA sugli utili" - Meoli *Il Sole - 24 Ore del 8.9.2023, p. 35 - "Salva la nota integrativa anche con nuova delibera" - Roscini Vitali F. Italia Oggi del 8.9.2023, p. 28 - "Diversa destinazione utili, bilancio non cambia" - Leone F.*

Guide Eutekne - Impresa e società - "Distribuzione di utili" - Meoli

M. Scheda n. 1343.01 in Agg. 12/2021 - "La distribuzione di utili" -

Meoli

Società Contr. Bil. Revisione n. 6/2013 - "La disciplina civilistica e fiscale dei dividendi" - Bana - Cerato

Il Quotidiano del Commercialista del 18.3.2023 - "La controllante deve motivare la scelta di non distribuire utili" - Meoli

Il Quotidiano del Commercialista del 24.3.2022 - "Abusivo accantonare utili troppo a lungo e senza necessità" -

Meoli

Il Quotidiano del Commercialista del 10.5.2023 - "Il fiduciario restituisce al fiduciante tutti i dividendi" - Meoli

Il Quotidiano del Commercialista del 16.4.2021 - "Dividendi al socio di srl anche se non ha rispettato l'opzione di acquisto" - Meoli

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Residenza fiscale - Trasferimento in corso d'anno - Doppia residenza - Credito di imposta per le imposte assolte all'estero (Cass. 4.9.2023 n. 25690)

Nell'ordinanza 4.9.2023 n. [25690](#), la Cassazione si è espressa in merito alla ripartizione del potere impositivo tra Stati (nella specie, l'Italia e la Francia), ove la relativa Convenzione contro le doppie imposizioni non preveda la clausola del frazionamento del periodo di imposta, il quale viene invece contemplato dalla normativa nazionale di una delle parti coinvolte (la Francia).

Trasferimento dall'Italia alla Francia in corso d'anno

Il caso ha ad oggetto il trasferimento dall'Italia alla Francia, avvenuto nel mese di luglio del 2012, di un noto calciatore, passato dal Milan al Paris St. Germain, a fronte del quale, in applicazione delle rispettive legislazioni domestiche, emergeva per la seconda metà dell'anno un conflitto di residenza tra i due Stati: da un lato, infatti, in virtù della permanenza in Italia per un periodo di 199 giorni, la persona era considerata residente in Italia per tutto il 2012 ai sensi dell'[art. 2](#) del TUIR, dall'altro, il trasferimento intervenuto in corso d'anno comportava la possibilità di considerare la persona residente in Francia per i cinque mesi rimanenti in considerazione dell'art. 166 del *Code général des impôts*, secondo cui la persona è residente in Francia a partire dal giorno di stabilimento nel territorio di tale Stato.

In relazione alle imposte versate in Italia per il periodo successivo al trasferimento all'estero veniva presentata istanza di rimborso IRPEF, rigettata da entrambe le corti di merito.

Presentando ricorso per Cassazione, il ricorrente evidenziava come il conflitto di residenza debba essere risolto applicando l'art. 4 § 2 della Convenzione e, laddove tali criteri non consentano di addivenire ad una soluzione, il § 2.10 del Commentario all'art. 4 del modello OCSE, il quale raccomanda il criterio del frazionamento del periodo di imposta nel caso di trasferimenti intervenuti in corso d'anno.

In applicazione di tale criterio, la persona avrebbe potuto essere considerata residente in Italia fino al momento del trasferimento all'estero e residente all'estero per la restante parte del periodo di imposta.

Inapplicabilità delle c.d. tie breaker rules

La Suprema Corte ha ritenuto infondate le suddette argomentazioni, posto che non è in discussione che, sulla base dei criteri di collegamento nazionali di ciascun Stato, la persona possa essere considerata fiscalmente residente sia in Italia sia in Francia per la seconda metà del periodo di imposta.

A dire il vero, i giudici si limitano, senza illustrarne le ragioni, a ritenere inapplicabile l'art. 4 § 2 della Convenzione che individua, quali criteri di risoluzione del conflitto, quello dell'abitazione permanente, del centro di interessi vitali, della dimora abituale, ecc.

Inapplicabilità del c.d. split year

Ad avviso della Cassazione, non può essere invocata la residenza "parziale" indicata al § 2.10 del Commentario all'art. 4 del modello OCSE, in quanto, evidenzia la Suprema Corte, il Commentario non avrebbe valore normativo e costituisce una raccomandazione diretta ai Paesi aderenti, i quali tuttavia, nel delineare la disciplina convenzionale, sono liberi di darvi attuazione. In realtà, la giurisprudenza di Cassazione è ferma nel sostenere che la prassi del Commentario deve essere necessariamente seguita nell'interpretazione delle Convenzioni, ma nel caso concreto, diversamente da quanto avviene con Germania e Svizzera, l'Italia ha stabilito nel Trattato con la Francia di non inserire clausole di *split year*, sicché gli orientamenti interpretativi del Commentario in materia non potrebbero trovare applicazione.

Credito per le imposte assolute all'estero

La doppia imposizione emergente con riferimento alla seconda metà del 2012 andrebbe quindi eliminata, precisa la Corte, mediante ricorso al credito per le imposte assolute all'estero previsto dall'art. 24 della Convenzione (più precisamente, con l'accredito delle imposte pagate in Italia da quelle dovute in Francia, nuovo Stato di residenza della persona). Ciò consentirebbe, sempre a detta della Suprema Corte, di superare anche qualsiasi censura in ordine ad un possibile contrasto con il principio di non discriminazione sancito dal TFUE.

Possibili sviluppi

Situazioni come quella esaminata nell'ordinanza n. 25690/2023 potrebbero essere risolte con un esito più favorevole al contribuente laddove, in attuazione di quanto previsto dall'[art. 3](#) della L. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale) l'Italia dovesse provvedere alla revisione della disciplina della residenza fiscale al fine di renderla "*coerente con la migliore prassi internazionale*".

Tra queste revisioni potrebbe, ad esempio, rinvenirsi l'introduzione di una clausola di *split year* interna, la quale porterebbe a considerare le situazioni quale quella in commento come perfettamente speculari, con conseguente attribuzione del potere impositivo all'Italia per una frazione di anno e all'altro Stato per l'altra senza la necessità di ricorrere ad una disciplina convenzionale.

art. 2 DPR 22.12.1986 n. 917

Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia

Il Quotidiano del Commercialista del 5.9.2023 - "**Trasferimenti in Francia con doppia imposizione**" - Corso - Odetto

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "**Residenza - Residenza delle persone fisiche**" - Mauro A. - Valente G. Cass. 4.9.2023 n. 25690

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Interventi edilizi - Comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura - Novità del DL 11/2023 (c.d. decreto "Cessioni") (circ. Agenzia delle Entrate 7.9.2023 n. 27)

In materia di interventi edilizi, la circ. Agenzia delle Entrate 7.9.2023 n. [27](#) riepiloga la disciplina delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto sul corrispettivo, di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020, in seguito alle novità introdotte dal DL 16.2.2023 n. [11](#) (c.d. DL "Cessioni") e degli ultimi chiarimenti di prassi.

Divieto di esercizio delle opzioni di cessione e sconto

A decorrere dal 17.2.2023, ai sensi dell'[art. 2](#) co. 1 del DL 11/2023 non è più possibile optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020. Il divieto riguarda non soltanto il *superbonus*, ma tutte le agevolazioni elencate dal co. 2 dell'[art. 121](#) per le quali è possibile aderire all'opzione.

Sono previste, tuttavia, alcune deroghe con riguardo:

- agli interventi per i quali, alla data del 17.2.2023, risultano già presentati i titoli edilizi abilitativi ([art. 2](#) co. 2 del DL 11/2023);
- agli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione del 75% (*bonus* barriere 75%), di cui all'[art. 119-ter](#) del DL 34/2020 ([art. 2](#) co. 1-bis del DL 11/2023);
- agli interventi effettuati dai soggetti di cui all'[art. 119](#) co. 9 lett. c), d) e d-bis), ossia dalle ONLUS, ODV, APS, cooperative e IACP (detti soggetti possono continuare ad esercitare le opzioni in relazione a tutte le agevolazioni elencate dal co. 2 dell'[art. 121](#) del DL 34/2020, purché risultino già costituiti alla data del 17.2.2023).

Interventi per i quali spetta il superbonus - Deroga

Con riguardo agli interventi che danno diritto al *superbonus* (del 110%, 90%, 70% o 65%) viene ricordato che è possibile ancora optare per cessione/sconto in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2025 se, in data anteriore al 17.2.2023 (fino al 16.2.2023 compreso, quindi):

- risulti presentata la CILA per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, di cui all'[art. 119](#) co. 13-ter del DL 34/2020;
- risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la CILA per gli interventi effettuati dai condomini, di cui all'[art. 119](#) co. 13-ter del DL 34/2020 (devono sussistere contestualmente entrambi i requisiti);
- risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Ai fini dell'opzione, analogamente a quanto chiarito con la circ. Agenzia delle Entrate 13.6.2023 n. [13](#), viene ribadito che l'unico titolo abilitativo rilevante è la CILA di cui al citato co. 13-ter (CILAS). In altre parole, se in relazione ai lavori effettuati si è reso necessario presentare un diverso titolo edilizio (esempio la SCIA), il *superbonus* compete, ma per poter continuare ad optare (oltre a poter fruire dell'aliquota del 110% in relazione alle spese sostenute nel 2023) è obbligatoriamente necessario possedere la CILAS.

Rimane fermo che possono esercitare l'opzione successivamente al 17.2.2023 coloro che sono in possesso di un titolo abilitativo diverso dalla CILA, di cui al co. 13-ter dell'[art. 119](#) del DL 34/2020, quando l'obbligo non era ancora stato introdotto.

Interventi per i quali spettano detrazioni diverse dal superbonus - Deroga

In relazione agli interventi che danno diritto ad agevolazioni diverse dal *superbonus* (ad esempio, *bonus* casa del 50%, *ecobonus*, *sismabonus*, *bonus* barriere 75%), è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo per le spese sostenute entro il 31.12.2024 (31.12.2025 nel caso del *bonus* barriere al 75%) se, in data anteriore al 17.2.2023 (fino al 16.2.2023 compreso quindi):

- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (interventi "in edilizia libera"), siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Se alla data del 17.2.2023 non erano ancora stati versati acconti, è ammessa la possibilità di attestare con una dichiarazione sostitutiva, di cui all'[art. 47](#) del DPR 445/2000, che la data di inizio lavori o la stipulazione di detto accordo è anteriore al 17.2.2023;

- risultati presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi, con riguardo alla detrazione IRPEF 50%, di cui all'[art. 16-bis](#) co. 3 del TUIR (c.d. "bonus casa acquisti 50%"), alla detrazione IRPEF/IRES 75% o 85%, di cui all'[art. 16](#) co. 1-septies del DL 63/2013 (c.d. "sismabonus acquisti"), e alla detrazione IRPEF del 50%, di cui all'[art. 16-bis](#) co. 1 lett. d) del TUIR, per l'acquisto di box o posti auto pertinenziali.

Varianti alla CILA o al diverso titolo edilizio

Come previsto dall'[art. 2-bis](#) del DL 11/2023, la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto del termine spartiacque del 17.2.2023 (così come la variante non rileva al fine del termine spartiacque del 25.11.2022 per poter applicare l'aliquota del 110% per le spese 2023 anziché quella del 90%).

L'Agenzia ricorda al riguardo che, se sono soddisfatte le condizioni per poter optare successivamente al 16.2.2023 per la cessione o lo sconto in relazione agli interventi "trainanti", ciò vale anche per i "trainati").

Modalità di fruizione del credito d'imposta

Viene infine ribadito quanto stabilito dal DL [11/2023](#) secondo cui i crediti d'imposta derivanti dagli interventi edilizi che danno diritto alle detrazioni fiscali possono essere utilizzati in compensazione, con il modello F24, anche tra debiti e crediti, nei confronti di enti impositori diversi (ad esempio, i crediti d'imposta possono essere utilizzati per estinguere i debiti previdenziali e contributivi).

Remissione in bonis per le opzioni di cessione e sconto - Versamento della sanzione per ogni Comunicazione

Unico nuovo chiarimento contenuto nella circ. [27/2023](#) sembra essere quello riguardante la remissione *in bonis* di cui all'[art. 2](#) del DL 16/2012 per le comunicazioni di opzione in argomento consentita dall'[art. 2-ter](#) co. 1 del DL 11/2023.

La sanzione di 250,00 euro deve essere versata per ciascuna comunicazione non trasmessa nei termini. Se questo non è stato fatto, l'Agenzia chiarisce che, in relazione alle spese sostenute nel 2022 per le quali la comunicazione doveva essere trasmessa entro il 31.3.2023, è possibile versare le ulteriori sanzioni entro il 30.11.2023.

art. 121 DL 19.5.2020 n. 34

DL 16.2.2023 n. 11

Circolare Agenzia Entrate 7.9.2023 n. 27

Il Quotidiano del Commercialista del 8.9.2023 - "Sanzione per la remissione in bonis per ogni comunicazione di opzione" - Zanetti - Zeni

Il Quotidiano del Commercialista del 13.6.2023 - "Remissione in bonis delle comunicazioni di opzione con sanzione non cumulabile" - Zanetti - Zeni

Il Quotidiano del Commercialista del 23.8.2023 - "Superbonus al 90% sulle spese 2023 per SCIA post 4 agosto 2021 senza aggancio di CILAS" - Zanetti - Zeni

Il Quotidiano del Commercialista del 5.4.2023 - "Interpretazione autentica per le varianti di titoli abilitativi" - Zanetti - Zeni

Scheda n. 636.41 in Agg. 4/2023 - "Comunicazione di opzione per cessione e sconto - DL 11/2023 convertito" - Zeni

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Barriere architettoniche - Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo" - Zeni A.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Superbonus - Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo" - Zeni A.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Riqualficazione energetica - Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo" - Zeni A.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Interventi antisismici - Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo" - Zeni A.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Recupero edilizio - Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo" - Zeni A.

IMPOSTE INDIRECTE

IVA - Obblighi dei contribuenti - Variazione dell'imponibile o dell'imposta - Nota di variazione - Sopravvenuto accordo fra le parti - Termini di emissione (norma di comportamento AIDC settembre 2023 n. 222)

L'AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) ha emanato la norma di comportamento n. [222](#), nella quale ha affermato che il termine annuale per l'emissione della nota di credito a seguito di sopravvenuto accordo, previsto dall'[art. 26](#) co. [3](#) del DPR 633/72, dovrebbe essere circoscritto ai soli casi in cui le parti decidano di variare i termini convenuti, "di comune accordo" e non esistano contestazioni in ordine all'esecuzione del contratto. Diversamente, nel caso in cui l'accordo transattivo sia finalizzato a dirimere una controversia concernente il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del cedente o prestatore "i principi di effettività, neutralità e proporzionalità dell'imposta impongono di consentire la rettifica dell'operazione anche oltre il termine annuale".

Disciplina delle note di variazione

L'[art. 26](#) co. 2 del DPR 633/72 individua una serie di circostanze al verificarsi delle quali è consentito operare una rettifica in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta. La variazione può essere effettuata, in tali casi, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui ha avuto luogo l'evento.

In particolare, tali eventi possono essere suddivisi in due categorie:

- "patologie contrattuali", come la nullità, l'annullamento, la revoca, la risoluzione e la rescissione, che conducono alla modifica o all'estinzione della pattuizione originaria;

- "figure simili alle patologie contrattuali", fra le quali potrebbe essere ricondotta, secondo l'AIDC, anche "la definizione in via stragiudiziale di una lite che costituisce una forma di sopravvenuto accordo fra le parti, che estingue o modifica il rapporto"; la norma di comportamento AIDC n. [222/2023](#) sul punto richiama la risposta a interpello 3.10.2022 n. [485](#), nella quale l'Agenzia delle Entrate qualifica come "figure simili" le pattuizioni in grado di determinare una modificazione dell'assetto giuridico.

Il successivo co. [3](#) dello stesso art. 26 sancisce che la disposizione del co. 2 "non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verificano in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti".

La lettura combinata delle due disposizioni condurrebbe a ritenere, secondo l'AIDC, che esista un "genus"

degli accordi sopravvenuti (co. 2) di cui quelli assoggettati al limite annuale costituirebbero una "species".

A conforto di questa interpretazione depone, ad avviso dell'Associazione, la scelta del legislatore di estendere anche agli "accordi sopravvenuti collegati alla gestione della crisi d'impresa" (accordo di ristrutturazione dei debiti e piano attestato), in caso di mancato pagamento, il perimetro di applicazione dell'art. 26 co. 2 (si veda l'[art. 26](#) co. [3-bis](#) del DPR 633/72).

Differenti tipologie di accordi sopravvenuti

In assenza di una definizione del concetto di "sopravvenuto accordo fra le parti", al fine di qualificare le diverse tipologie comprese nella fattispecie (*genus* e *species*), può essere utile fare ricorso alla normativa e giurisprudenza europea.

In particolare, l'art. 90 par. 1 della direttiva 2006/112/CE, dispone che, *"in caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri"*.

Dal canto suo, la Corte di Giustizia ha affermato che tale disposizione è finalizzata ad obbligare gli Stati membri a *"ridurre la base imponibile ogni volta che, conclusa l'operazione, il soggetto passivo non percepisca il corrispettivo (...). In tale ambito, gli Stati membri possono stabilire gli obblighi che ritengano necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA ed evitare evasioni, ma a condizione che non contrastino con il principio di neutralità"* (la norma di comportamento AIDC n. 222/2023 richiama, sul punto, la causa C-335/19).

Conformemente a tale indirizzo, il co. 3 dell'art. 26 restringe l'ambito temporale nel quale operare la rettifica in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta.

Occorre tuttavia distinguere l'ipotesi dell'inadempimento contrattuale del fornitore rispetto a quello del mancato pagamento del cessionario o committente. Nel primo caso, infatti, viene a essere modificato *"l'assetto giuridico originario del contratto"*, mentre, nel secondo, detto assetto resta *"immutato e integro"*.

Termine annuale solo per le "note di variazione volontarie"

Assunta la differenza sopra rappresentata, l'esigenza di contrastare fenomeni di evasione o frode non può essere sufficiente a giustificare l'indistinta applicazione a tutte le categorie di sopravvenuti accordi di un limite temporale annuale decorrente dall'effettuazione dell'operazione imponibile.

Ciò contrasterebbe, secondo l'AIDC, con i principi di neutralità, effettività e proporzionalità. In particolare, con riferimento a quest'ultimo aspetto, viene sottolineato come la lotta all'evasione potrebbe essere attuata con rimedi di diversa natura. Ad esempio, laddove gli accordi sopravvenuti siano sottoscritti per *"dirimere un'imprevedibile contestazione riguardo all'esecuzione del contratto"*, potrebbe essere applicabile l'art. 26 co. 2 a condizione che il fornitore sia in possesso di elementi documentali in grado di dimostrare all'Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, *"l'esistenza della potenziale lite predefinita attraverso l'accordo sopravvenuto"*.

Attualmente, inoltre, l'Agenzia delle Entrate dispone di strumenti utili a verificare il rispetto della neutralità dell'operazione, in presenza di emissione della nota di variazione (ovvero che alla rettifica in diminuzione del cedente o prestatore corrisponda una rettifica in aumento del cessionario o committente). Grazie alla fatturazione elettronica via SdI, l'Amministrazione finanziaria ha, infatti, la possibilità di acquisire immediatamente i dati delle operazioni.

In base a tale interpretazione, dunque, nel perimetro del co. 3 - che limita temporalmente la facoltà di emissione della nota di credito al decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile - rientrerebbero unicamente gli accordi sopravvenuti *"nell'ambito di relazioni commerciali"*, che dipendano da un *"mero mutamento consensuale della volontà dei contraenti"* (norma di comportamento AIDC n. 222).

La stessa giurisprudenza di legittimità pare confermare che il termine annuale dovrebbe essere applicabile esclusivamente alle note di variazione *"volontarie"*, che non dipendono da *"eventi estintivi del contratto originario"*, ma da un *"semplice accordo"* di *"mutuo dissenso"* fra le parti (v. norma di comportamento AIDC n. 222 che, sul punto, richiama Cass. 26.9.2018 n. 22940).

Norma di comportamento AIDC settembre 2023 n. 222

Il Quotidiano del Commercialista del 7.9.2023 - "Emissione della nota con termine annuale solo con variazione volontaria" - Bilancini

Il Sole - 24 Ore del 7.9.2023, p. 37 - "La transazione estende il termine per l'emissione delle note di credito" - Di Vita - Galleani d'Agliano

Italia Oggi del 7.9.2023, p. 31 - "Rettifica Iva, termini lunghi" - Ricca

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Note di credito" - Greco E.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Riforma dello sport - DLgs. 29.8.2023 n. 120 - Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Con il DLgs. 29.8.2023 n. [120](#), pubblicato sulla G.U. 4.9.2023 n. 206 ed in vigore dal 5.9.2023, sono stati integrati e modificati i decreti legislativi attuativi della riforma dello sport, correggendone diversi aspetti critici.

Adeguamenti statutari

Il DLgs. [120/2023](#) introduce un periodo transitorio per adeguare gli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche alle nuove disposizioni riguardanti, in particolare, l'oggetto sociale e l'esercizio di attività strumentali e secondarie a quella sportiva dilettantistica; i relativi adeguamenti dovranno essere perfezionati entro il 31.12.2023. La mancata conformità ai criteri di cui all'[art. 7](#) del DLgs. 36/2021 renderà inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD); gli enti già iscritti che non provvederanno ad adeguare gli statuti entro tale data verranno cancellati d'ufficio dal Registro.

Rispetto alle prime bozze del decreto correttivo, la versione definitiva stabilisce che le modifiche statutarie adottate entro il 31.12.2023 sono esenti dall'imposta di registro, se hanno lo scopo di adeguare gli atti alle disposizioni del DLgs. [36/2021](#).

Lavoro sportivo

Rilevanti sono le modifiche introdotte dal DLgs. [120/2023](#) alla disciplina del lavoro sportivo.

Viene meglio definita la nozione di lavoratore sportivo, precisando che l'attività sportiva dev'essere svolta, dietro corrispettivo, a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel RASD, nonché a favore delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute spa o di altro soggetto tesserato. Sempre per meglio definire la nozione di lavoro sportivo, viene previsto che le mansioni necessarie per lo svolgimento delle attività sportive, in base ai regolamenti tecnici delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, oltre a quelle indicate al co. 1 dell'[art. 25](#) del DLgs. 36/2021, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sulla base delle indicazioni del CONI e del CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31.12 di ciascun anno.

Risolviendo i dubbi che finora si ponevano stante la non chiara formulazione normativa, viene espressamente disposto che le associazioni e le società sportive dilettantistiche e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo possono avvalersi, ricorrendone i presupposti, di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.

Adempimenti in materia di lavoro sportivo

Il DLgs. [120/2023](#) introduce modifiche anche riguardo agli adempimenti in materia di lavoro da porre in essere attraverso la piattaforma del RASD; in particolare:

- la comunicazione dei dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, che sostituisce la comunicazione al Centro per l'impiego, è effettuata attraverso una specifica funzionalità del Registro entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro;
- la modalità di assolvimento dell'obbligo di tenuta del LUL attraverso la comunicazione dei relativi dati al RASD viene resa facoltativa;
- l'iscrizione dei dati relativi al LUL può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento;
- gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le co.co.co. sportive, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, potranno essere effettuati entro il 31.10.2023;
- la modalità di adempimento della comunicazione mensile relativamente a rapporti di co.co.co. sportiva dilettantistica mediante una specifica funzione telematica istituita nel RASD viene resa facoltativa.

Copertura assicurativa

Il DLgs. [120/2023](#) revisiona anche la disciplina ai fini della copertura assicurativa. Il nuovo [art. 34](#) co. 3 del DLgs. 36/2021 dispone che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria per morte e invalidità permanente già prevista per gli sportivi dilettanti ai sensi dell'[art. 51](#) della L. 289/2002.

Contributo per oneri previdenziali

In relazione ai maggiori oneri a carico dei sodalizi sportivi conseguenti alla riforma, le ASD e le SSD con ricavi fino a 100.000,00 euro potranno beneficiare di un contributo commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.

art. 28 DLgs. 28.2.2021 n. 36

Il Quotidiano del Commercialista del 5.9.2023 - "In Gazzetta il correttivo della riforma dello sport" - Girinelli - Rivetti

Il Sole - 24 Ore del 5.9.2023, p. 35 - "Asd e Ssd, adeguamenti statutarî più semplici e credito d'imposta sui contributi all'Inps" - Pettinacci - Sepio

Italia Oggi del 5.9.2023, p. 30 - "Riforma dello sport, è fatta" - Damiani

AGEVOLAZIONI

AVVISO MINISTERO DEL TURISMO 31.7.2023 N. 14406

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - Agenzie di viaggio e tour operator - Concessione di contributi - Presentazione delle domande

In attuazione dell'art. 4 co. 1 del DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. "Sostegni-ter"), conv. L. 28.3.2022 n. 25, con il DM 28.6.2023 n. 12331 sono state definite le modalità di concessione di contributi a sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator, che abbiano subito una diminuzione del fatturato nell'anno 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato dell'anno 2019.

Ai sensi dell'art. 4 del suddetto DM 28.6.2023 n. 12331, con il presente Avviso vengono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione le agenzie di viaggio e i tour operator che, alla data di presentazione della domanda:

- esercitano attività di impresa primaria o prevalente identificata dai codici ATECO 79.1 (attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator), 79.11 (attività delle agenzie di viaggio) e 79.12 (attività dei tour operator);
- sono regolarmente iscritti al Registro delle imprese come imprese "attive" e non hanno procedure concorsuali in corso;
- hanno sede legale in Italia;
- sono in regola con gli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento, nonché in possesso di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per tutte le annualità dal 2019 al 2023, ai sensi del DLgs. 79/2011;
- non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2001;
- sono in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa;

- hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell'anno 2019, oppure essere costituiti o autorizzati dall'1.1.2020 al 28.3.2022 (data della L. 25/2022 di conversione del DL 4/2022) ed essere in possesso di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per tutte le annualità comprese dalla data di costituzione o autorizzazione fino al 2023, ai sensi del DLgs. 79/2011.

Ammontare del contributo

Il contributo è determinato in base a specifiche percentuali:

- applicate alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell'anno 2021;
- differenziate in relazione all'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta 2019.

Contributo minimo

Qualora il contributo così determinato sia inferiore a 1.500,00 euro, si considera pari a tale soglia minima.

Un contributo di 1.500,00 euro è previsto anche qualora il soggetto sia stato costituito o autorizzato dall'1.1.2020.

Rispetto del limite di stanziamento

I contributi sono riconosciuti nel rispetto del previsto stanziamento, pari a 39 milioni di euro.

Qualora il totale dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, si provvede all'attribuzione proporzionale delle stesse fra tutti i beneficiari, esclusi i soggetti che hanno diritto ai suddetti contributi minimi.

Rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato

L'erogazione dei contributi è comunque subordinata al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Presentazione delle domande

Le domande di accesso al contributo devono essere presentate:

- utilizzando esclusivamente la Piattaforma informatica appositamente predisposta, accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile all'indirizzo <https://istanze.ministeroturismo.gov.it>;
- a partire dalle ore 12.00 dell'8.8.2023 e fino alle ore 12.00 del 22.9.2023.

L'ordine temporale di presentazione delle domande non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'iter di acquisizione delle stesse.

Modifica, annullamento o rinuncia della domanda

Le domande presentate possono essere modificate o annullate entro il suddetto termine delle ore 12.00 del 22.9.2023.

Successivamente a tale termine è possibile rinunciare alla domanda già presentata inviando un'apposita comunicazione tramite PEC all'indirizzo adv-to2023@pec.ministeroturismo.gov.it.

Trattamento fiscale

Il contributo in esame:

- non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Controlli

Il Ministero del turismo effettua controlli, anche a campione, sulla:

- regolarità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti allegati alle istanze;
- regolarità dei dati occorrenti per la determinazione del contributo;
- congruenza dei dati comunicati, anche tenuto conto delle dichiarazioni rese, del contenuto rappresentato e della documentazione prodotta nei procedimenti istruiti dallo stesso Ministero per l'erogazione di analoghe misure dai medesimi soggetti o da soggetti collegati, controllati, controllanti o assoggettati a comune controllo.

A tal fine il Ministero del turismo potrà avvalersi del supporto dell’Agenzia delle Entrate.

Revoca del contributo

Nel caso in cui, all’esito dei suddetti controlli, la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al contributo contenga elementi non veritieri, il Ministero del turismo:

- dispone la revoca, totale o parziale, del contributo assegnato;
- provvede al recupero delle somme versate, maggiorate degli interessi e degli altri oneri dovuti;
- denuncia le irregolarità riscontrate alle competenti Autorità per l’accertamento delle responsabilità penali, civili e amministrativo-contabili e, ove applicabili, quelle conseguenti alle violazioni di cui al DLgs. 8.6.2001 n. 231.